



CITTÀ DI CANICATTÌ

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI AGRIGENTO

Ufficio Gabinetto del Sindaco

* * * * *

ORDINANZA SINDACALE N. 25 DEL 27 MARZO 2021

IL SINDACO

Viste le delibere del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 2020 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Considerato l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sul territorio nazionale, regionale e, in particolare, locale;

Richiamati i Decreti Legge e le relative Leggi di conversione, i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, le Ordinanze del Ministro della Salute, le Ordinanze del Capo della Protezione Civile, le Ordinanze Contingibili e Urgenti del Presidente della Regione Siciliana, emanati per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Richiamate le Circolari attuative, i Rapporti scientifici, i Protocolli, redatti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19;

Considerato che a partire dal 16 marzo u.s. sono stati accertati n. 110 positività al Covid-19 di cui n. 74 negli ultimi 7 giorni;

Tenuto conto che i contagi nella nostra Città abbracciano tutte le fasce d'età ma, soprattutto negli ultimi giorni, è possibile notare una crescita dei contagi riscontrati all'interno delle Istituzioni Scolastiche cittadine;

Richiamate, a tal proposito, le numerose note inviate all'Ufficio Gabinetto del Sindaco dai Dirigenti Scolastici, con le quali sono state segnalati i diversi casi accertati;

Considerato che, al rapido aumento dei casi, si associa il fisiologico rallentamento nelle procedure di tracciamento dei contatti, nell'effettuazione dei tamponi e successivi esiti, nelle attività delle USCA e del Dipartimento di Prevenzione;

Richiamata la nota prot. 12267 del 20 marzo 2021, con la quale lo scrivente ha richiesto alle diverse autorità Regionali e sanitarie di valutare l'opportunità di sottoporre all'attenzione del Presidente della Regione Siciliana di inserire il territorio di Canicattì tra quelli su cui applicare le disposizioni di cui all'art. 43 del dpcm del 2 marzo 2021, il quale dispone *“la sospensione delle attività dei servizi educativi dell'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, e le attività scolastiche e didattiche delle scuole di ogni ordine e grado si svolgono esclusivamente con modalità a distanza. [...]”* così come disposto dal comma 2, art. 21 dello stesso dpcm sopra richiamato, secondo cui *la misura di cui al primo periodo dell'articolo 43 è disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome nelle aree, anche di ambito comunale, nelle quali gli stessi Presidenti delle regioni abbiano adottato misure stringenti di isolamento in ragione della circolazione di varianti di SARS-CoV-2 connotate da alto rischio di diffusività o da resistenza al vaccino o da capacità di indurre malattia grave; la stessa misura può altresì essere disposta dai Presidenti delle regioni o province autonome in tutte le aree regionali o provinciali nelle quali l'incidenza cumulativa settimanale dei contagi sia superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti oppure in caso di motivata ed eccezionale situazione di peggioramento del quadro epidemiologico;*

Richiamata la nota prot. 13225 del 27 marzo 2021, con la quale viene reiterata la richiesta alle diverse autorità regionali e sanitarie così come da nota prot. 12267 di cui al paragrafo precedente;

Considerato che alla data odierna non è pervenuto nessun riscontro alle precedenti note sopra richiamate;

Considerato che:

il comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n.35 dispone che *“I Sindaci non possono adottare, a pena di inefficacia, ordinanze contingibili e urgenti dirette a fronteggiare l'emergenza in contrasto con le misure statali e regionali, nè eccedendo i limiti di oggetto cui al comma 1”*;

il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 ha disposto con l'art. 18, comma 1) l'abrogazione del sopra citato comma 2 dell'art. 3 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19 convertito con modificazioni dalla Legge 22 maggio 2020, n.35;

Ravvisata la necessità di porre in essere ogni utile misura precauzionale per contrastare sul territorio la eventuale diffusione del COVID 19;

Vista la legge 23 dicembre 1978, n.833, recante *“Istituzione del servizio sanitario nazionale”* e, in particolare, l’art.32 che dispone *“il Ministro della sanità può emettere ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e sanità pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa all’intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente più regioni”*, nonché *“nelle medesime materie sono emesse dal presidente della giunta regionale e dal sindaco ordinanze di carattere contingibile ed urgente, con efficacia estesa rispettivamente alla regione o a parte del suo territorio comprendente più comuni e al territorio comunale”*;

Visto l’art. 32 della Costituzione secondo cui *“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività”*;

Richiamato l’art. 50 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm. ii;

Per quanto in premessa,

ORDINA

per motivi di tutela dell’Igiene e della Salute Pubblica, dal 29 marzo 2021 fino al 31 marzo 2021 compreso, tenuto conto della sospensione delle attività didattiche per le vacanze di Pasqua nei termini stabiliti dal calendario scolastico regionale, salvo ulteriori modifiche e proroghe in ragione della relazione settimanale del Servizio di Sorveglianza ed epidemiologia valutativa del Dipartimento regionale ASOE, la sospensione delle attività didattiche e l’attivazione della didattica a distanza in tutte le scuole di ogni ordine e grado, con obbligo per i dirigenti scolastici di provvedere alla sanificazione degli edifici scolastici di competenza;

DISPONE

che la presente Ordinanza Sindacale sia resa nota mediante la pubblicazione all’Albo Pretorio e sul sito Istituzionale dell’Ente e sia trasmessa alla Presidenza della Regione Siciliana, alla Prefettura di Agrigento, alla Questura di Agrigento, alle Forze dell’Ordine insistenti sul territorio comunale, all’Assessorato alla Salute della Regione Siciliana, all’Assessorato all’Istruzione della Regione Siciliana, all’Azienda Sanitaria Provinciale di Agrigento, all’Ufficio Scolastico Regionale – Ufficio V Ambito Territoriale di Agrigento, ai Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche.

La Polizia Municipale e tutte le Forze di Polizia sono incaricate di far rispettare la presente ordinanza.

INFORMA

che avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale -TAR Sicilia - Palermo - nel termine di sessanta giorni dalla data di emissione del presente provvedimento, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Regione Sicilia nel termine di centoventi giorni dalla stessa data.

Dal Palazzo di Città

Il Sindaco
avv. Ettore Di Ventura